



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE **(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)**

Articolo

L'istituto dell'accertamento tecnico e la perizia in sede di procedimento penale

Avv. Renato Mantovani

L'istituto dell'accertamento tecnico e la perizia in sede di procedimento penale

L'istituto dell'accertamento tecnico e la perizia in sede di procedimento penale. L'istituto é regolamentato dagli art. 359 e 360 del codice di procedura penale. Tra le attività che possono essere svolte dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, l'art. 359 prevede anche ogni operazione tecnica che può richiedere, come necessarie, specifiche competenze e per il compimento delle quali può essere nominato un consulente con le richieste competenze. Consulente che una volta nominato non può rifiutare la sua opera se non per motivi validi e documentabili in apposita istanza all'autorità giudiziaria. Per gli accertamenti di carattere sanitario il consulente viene scelto tra i medici che, dopo avere dato la loro disponibilità, sono stati inseriti nell'apposito elenco dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione operano. Nella categoria degli accertamenti rientra anche quella degli "accertamenti tecnici non ripetibili" che proprio perché una volta effettuati, per la loro natura e specificità, non possono essere ripetuti. Questi hanno la specifica funzione di essere utilizzabili come prova nelle ulteriori fasi del procedimento. Tutte le altre categorie di accertamenti fatte nel corso delle indagini tendenzialmente esauriscono la loro efficacia nella stessa fase delle indagini preliminari e non possono da sole e come tali essere utilizzati nel successivo dibattimento. L'art. 360 del codice di procedura penale definisce gli accertamenti tecnici non ripetibili come quelli che "riguardano persone, cose o luoghi il cui stato é soggetto a modificazione". In tale caso, a differenza della più snella regolamentazione degli accertamenti ripetibili di cui all'art. 359, è prevista una particolare disciplina, che da un lato mira a garantire l'intervento della difesa (trattandosi appunto di atti destinati ad essere utilizzati come prova in dibattimento), dall'altro definisce i rapporti tra l'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero e la perizia assunta prima del dibattimento mediante l'istituto processuale dell'incidente probatorio. Al riguardo, é significativo rilevare che la stessa terminologia adottata impone di mantenere nettamente distinti i due istituti: dell'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari e della perizia assunta nel corso del dibattimento ovvero mediante, come sopra ricordato, l'incidente probatorio. L'accorgimento di ricorrere ad una diversa terminologia non riguarda solo i rapporti tra accertamento tecnico e perizia: in sede di indagini preliminari si parla di "individuazione di persone e di cose" e non di "ricognizione"; di "interrogatorio" e non di "esame" dell'imputato; di "sommarie informazioni" e non di "testimonianze". Accertamenti tecnici non ripetibili possono ad esempio essere le autopsie disposte a seguito di incidenti stradali, perizie balistiche o chimiche particolarmente semplici, perizie medico-



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE **(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)**

legali sulle lesioni riportate dalla persona offesa, perizie per valutare l'eventuale responsabilità professionale per un trattamento sanitario, perizie sulle modalità tecniche di un omicidio colposo a seguito di incidente stradale, perizie sulla nocività di alimenti deteriorabili. E' opportuno ricordare che il pubblico ministero prima di espletare l'accertamento tecnico deve sempre avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i relativi difensori indicando il giorno, l'ora ed il luogo fissati per il conferimento dell'incarico al consulente, nonché della facoltà che ognuna di queste parti ha di nominare dei propri consulenti tecnici di parte che potranno partecipare alle varie fasi accertative della consulenza stessa e di formulare le loro osservazioni e le eventuali riserve. La consulenza può anche essere richiesta, perché ritenuta necessaria ai fini probatori, dal giudice nel corso del processo vero e proprio, che si svolge dopo il rinvio a giudizio disposto direttamente dal pubblico ministero per quei reati espressamente previsti dal codice, o dal giudice dell'udienza preliminare al termine della udienza di sua competenza. Anche in questo caso il fine è quello di "svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", ma in questa fase questa prende il nome di "perizia". Il codice attribuisce alla fase peritale anche la possibilità di formalizzare una valutazione de fatti e delle circostanze sottoposte ad esame da parte del perito consentendo così di sfruttare più compiutamente le sue competenze tecniche.

La consulenza tecnica, figura giuridica e funzioni del consulente tecnico nel giudizio civile.

Nella fase processuale dell'istruzione probatoria anche al giudice civile possono necessitare specifiche cognizioni tecniche (come quelle di carattere medico-clinico) delle quali non è fornito, ma che sono necessarie per la decisione della controversia che gli è stata sottoposta. A queste sue lacune (ovviamente il magistrato non è un tuttologo) supplisce con lo strumento della consulenza tecnica. Nel nostro codice di procedura civile l'istituto della "consulenza tecnica" non viene individuata come tale, ma viene invece compresa nella figura del "consulente tecnico", termine con il quale si intende la figura degli ausiliari del giudice che intervengono nella fase dell'istruzione probatoria (che come sopra accennato è il campo proprio dell'attività del consulente). Il consulente è pertanto un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche in quelle discipline che il giudice non è tenuto a conoscere che viene chiamato a consigliare il giudice con relazioni e pareri che però non hanno carattere vincolante. Il giudice può anche affidargli l'incarico di accertare determinati fatti, con o senza la sua partecipazione e ciò o quando lo stesso accertamento di un fatto richiede cognizioni tecniche che egli non possiede, ne è una specifica fattispecie la perizia medico-legale su una persona lesa o affetta da patologie o su cadavere in sede autoptica.



SOCIETA' ITALIANA DI OFTALMOLOGIA LEGALE **(Sociale, Preventiva ed Ergonomica)**

L'accertamento tecnico preventivo

E' una assunzione preventiva in sede civilistica (prima dell'inizio della fase processuale vera e propria) di mezzi istruttori la cui assunzione è necessario, o quantomeno utile, acquisire con tempestività senza aspettare le purtroppo notorie lungaggini processuali che ne differirebbero eccessivamente l'acquisizione. Si tratta, con questa procedura preventiva, di salvaguardare il diritto a conseguire la prova di un determinato fatto o situazione a fronte del rischio che si possano verificare alterazioni irreversibili che ne escludano la possibilità di un successivo accertamento considerati i tempi purtroppo lunghi della spesso complessa fase processuale. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può pertanto chiedere che sia disposto preventivamente un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. Il Tribunale, se ne ricorre l'urgenza, può anche disporre (previa richiesta della parte interessata) accertamenti sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona della controparte nella vertenza. Sulla relativa richiesta il giudice designa un apposito consulente esperto nella materia oggetto della richiesta consulenza il quale dopo avere espletato l'incarico deposita una propria relazione. Il consulente può esprimere nel suo elaborato anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Si tratta di un recente istituto inserito nel codice di procedura civile con una fisionomia del tutto nuova. Giova evidenziare come tale consulenza possa essere domandata anche al di fuori delle condizioni richieste per l'accertamento tecnico preventivo, ossia senza che ricorrano i presupposti di natura schiettamente cautelare. La sua finalità primaria è infatti quella di proporre, qualora possibile, una composizione della lite nella fase precedente quella processuale. Il legislatore affida al consulente stesso la facoltà – ma non l'obbligo – di tentare una conciliazione tra le parti. Se il tentativo di conciliazione non dà risultati positivi ognuna delle parti che vi hanno preso parte può chiedere che la relazione tecnica sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. In quest'ultimo caso, la perizia diverrà un mezzo istruttorio preventivamente acquisito.

Avv. Renato Mantovani